Consulenti del Lavoro
Consigli Provinciali
dell'Ordine dei Consulenti del lavoro
della Lombardia
CONSULTA REGIONALE

SECONDA CHANCE

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
ANCL
Sindacato Unitario
CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO

tra

Associazione "SECONDA CHANCE" (d'ora in poi "SECONDA CHANCE"), associazione non profit che promuove iniziative per favorire l'assunzione di detenuti ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354.

e

Consulta degli Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro della Lombardia (d'ora in poi "Consulenti del lavoro") nella persona del suo coordinatore, dott. Potito di Nunzio

e

Consiglio Regionale Lombardia ANCL (d'ora in poi "Consulenti del lavoro"), nella persona del suo presidente, dott. Andrea Fortuna;

di seguito congiuntamente denominate anche "le Parti"

PREMESSO CHE

- nel quadro delle norme sull'ordinamento penitenziario, e al fine di dare concreta attuazione all'art. 27 della Costituzione, è opportuno favorire l'attività lavorativa delle persone ristrette negli Istituti Penitenziari, anche attraverso collaborazioni con strutture pubbliche e private;
- il lavoro costituisce uno degli elementi fondamentali del trattamento penitenziario, orientato al reinserimento sociale dei detenuti e alla conseguente riduzione del rischio di recidiva, in conformità alle finalità di cui agli artt. 15 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà";
- l'accesso al lavoro rappresenta una leva di inclusione sociale per persone che, per ragioni economiche, sociali o culturali, subiscono discriminazioni.

CONSIDERATO CHE

- le Parti riconoscono l'interesse comune a promuovere interventi di formazione e di inserimento lavorativo rivolti a detenuti, ex detenuti e persone coinvolte in percorsi penali riabilitativi, con l'obiettivo di favorirne l'inclusione sociale e l'autonomia professionale;
- in tale prospettiva, le Parti ritengono altresì essenziale offrire alle aziende che collaborano con Seconda Chance – in particolare a quelle meno strutturate – un supporto di affiancamento, volto esclusivamente a integrare e non a sostituire l'attività del Consulente del lavoro dell'azienda. Tale supporto è reso disponibile solo nei casi in cui l'azienda non sia in grado di gestire autonomamente le procedure connesse all'assunzione di persone provenienti dal circuito penale, così da consentirle di operare in modo corretto e consapevole.
- alla luce di questi presupposti, le Parti intendono avviare una collaborazione volta a rafforzare le opportunità di formazione e di inserimento lavorativo dei destinatari del progetto, concentrando l'intervento innanzitutto sulle attività svolte all'interno degli istituti penitenziari e sulle ragioni che ne hanno motivato l'avvio. Dall'esperienza maturata in tale contesto è emersa con chiarezza la necessità di costruire un ponte tra il carcere e le realtà esterne, così da rendere effettiva e concreta la possibilità per le persone detenute di ritrovare dignità attraverso il lavoro. In questo quadro, il supporto alle aziende coinvolte nei percorsi di assunzione si configura come un accompagnamento mirato, volto a facilitare la gestione delle procedure quando necessario, senza alcuna finalità sostitutiva rispetto ai professionisti già incaricati. La collaborazione si fonda sulla condivisione di responsabilità, competenze e strumenti operativi, nella convinzione che il lavoro rappresenti uno dei principali fattori di reinserimento sociale e di prevenzione della recidiva.

LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2

Finalità

Il Protocollo è finalizzato a incrementare le opportunità di lavoro e di formazione, al fine di favorire il reinserimento sociale delle persone di cui al successivo art. 3.

Art. 3

Oggetto

Oggetto del presente Protocollo è l'attivazione delle attività previste dal successivo Art. 4, a favore di persone:

- detenute che possono usufruire dei benefici di cui all'art. 21, legge 26 luglio 1975 n. 354 e/o ammesse al regime di semilibertà;
- beneficiarie dei progetti di ricerca di opportunità lavorative promossi da Seconda Chance, comprese persone detenute, anche in forme alternative, persone in attesa di progetto ed ex detenuti.

Art. 4

Attività

In attuazione delle finalità e dell'oggetto del presente Protocollo, l'Associazione Seconda Chance:

- collaborerà con gli Istituti Penitenziari della Lombardia per individuare le persone potenzialmente beneficiarie delle attività contemplate dal presente Protocollo, tra quelle coinvolte nei progetti attivati dalla stessa Seconda Chance;
- promuoverà la conoscenza del progetto presso le aziende del territorio lombardo attraverso la diffusione di informazioni sull'iniziativa "Il consulente del lavoro: ponte tra carcere e società", utilizzando i canali più opportuni;
- svolgerà un'attività di divulgazione del progetto presso tutti i soggetti istituzionali con i quali intrattiene o instaurerà rapporti.

I Consulenti del lavoro:

- con riferimento alle persone detenute, assicureranno un percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo che comprenderà il supporto nella stesura del curriculum vitae, l'informazione sui diritti e sui doveri del lavoratore, l'assistenza nella compilazione della documentazione necessaria all'assunzione e il sostegno nella lettura e comprensione della busta paga. Il percorso proseguirà anche dopo l'ingresso nel mondo del lavoro, attraverso un servizio di supporto dedicato alla gestione di dubbi, richieste di chiarimento ed esigenze interpretative;
- cureranno la preparazione dei candidati al colloquio di lavoro, attività che non riguarda aspetti tecnici, ma consiste in un accompagnamento pratico volto a fornire indicazioni su come presentarsi, vestirsi, comportarsi durante l'incontro, gestire le domande più frequenti e formulare eventuali richieste o chiarimenti in modo adeguato anche attraverso simulazioni. Favoriranno l'acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze:

  <u>CONOSCENZE E COMPETENZE DI BASE</u>

  - Cosa significa l'applicazione di un CCNL al rapporto di lavoro
  - Elementi di organizzazione del lavoro nel contesto lavorativo di inserimento
  - Normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

  <u>COMPETENZE TRASVERSALI</u>

  - Capacità relazionali nei rapporti interni ed esterni (con colleghi, responsabili e clienti).
  - Capacità di comunicazione verbale.
- affiancheranno, esclusivamente su richiesta dell'azienda e solo nei casi in cui si presenti la necessità, le imprese che intendono assumere persone detenute, offrendo un supporto di accompagnamento complementare e non sostitutivo rispetto all'attività del Consulente del lavoro dell'azienda stessa. L'assistenza riguarderà la corretta applicazione della legge Smuraglia e delle relative agevolazioni, l'abbattimento dei contributi previdenziali, il rispetto delle disposizioni previste dal decreto sicurezza, nonché il supporto nella gestione dei tirocini e delle procedure di assunzione. Anche dopo l'inserimento lavorativo, tale accompagnamento potrà proseguire, fornendo alle aziende chiarimenti e consulenza operativa solo quando necessario e sempre nel pieno rispetto delle competenze del Consulente del lavoro già incaricato.

Art. 5

Comunicazione

Le Parti si impegnano a concordare, per l'intera durata del presente Protocollo, azioni di comunicazione relative alle attività che ne costituiscono oggetto.

Art. 6

Trattamento dati

Le Parti dichiarano espressamente che le informazioni che verranno rese dall'una all'altra nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo o siano state comunicate anche verbalmente durante l'attività precontrattuale potrebbero riguardare e/o contenere dati personali anche di soggetti terzi (di seguito i "Dati") sottoposti alla disciplina contenuta nella vigente normativa nel quadro del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito "Regolamento Privacy UE").

Le Parti, nell'ambito dell'esecuzione delle attività di cui all'Oggetto del presente accordo, agiscono quali autonome titolari del trattamento, ciascuna per le proprie indipendenti finalità.

Le Parti si impegnano quindi, nell'ambito del trattamento dei dati personali svolto in qualità di autonomi titolari, a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, il "Codice" e Regolamento UE 2016/679, il "Regolamento", e sue successive modifiche e/o integrazioni), ivi compreso il profilo relativo alle misure di sicurezza previsto nella sezione II del Codice e nell'art. 32 del Regolamento stesso.

Le Parti si impegnano altresì, a conservare e trattare come confidenziali eventuali dati personali ricevuti dall'altra che saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente protocollo, e a non comunicare tali dati a terzi, salvo che tale comunicazione sia necessaria ai fini dell'esecuzione degli stessi ed entro i limiti consentiti dalla legge o sia richiesta da Pubbliche Autorità in assolvimento di un obbligo di legge.

Le Parti si riservano, ove necessario, di integrare e/o modificare le previsioni qui riportate, mediante apposito accordo.

Le Parti si impegnano, infine, a manlevarsi reciprocamente e a tenersi indenni per ogni eventuale danno, responsabilità, obbligazione anche risarcitoria, costo e/o spesa, nonché da ogni eventuale sanzione o provvedimento comminato dalle competenti Autorità in materia di trattamento dei dati personali attinenti all'esecuzione del presente Protocollo, anche derivante da attività, azioni od omissioni poste in essere dai rispettivi eventuali responsabili o sub-responsabili del trattamento.

Art. 7

Durata

Il presente Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà una durata di un anno. In mancanza di disdetta da parte di una delle Parti, il Protocollo si intenderà rinnovato per un ulteriore anno e così, successivamente, di anno in anno.

In ogni caso le Parti si impegnano a operare con la diligenza del buon padre di famiglia e a collaborare, nell'ambito delle specifiche competenze, per la soluzione di eventuali problemi di carattere tecnico o personale che dovessero coinvolgere i soggetti assunti o segnalati nell'ambito del Protocollo.

Art. 8

Controversie

Le Parti si impegnano a dirimere ogni eventuale conflitto interpretativo o applicativo del presente Protocollo nel rispetto dei principi di lealtà e collaborazione e del canone della buona fede contrattuale.

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Protocollo — salvo che rientri tra quelle per le quali la legge prevede espressamente l'inderogabilità della competenza territoriale — sarà esclusivamente competente il foro di Milano.

Milano, 11 novembre 2026

Per Associazione SECONDA CHANCE

La Presidente

Flavia Filippi

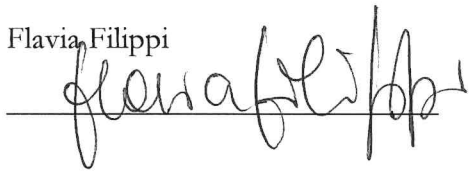

Per la Consulta degli Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro della Lombardia

Il Coordinatore

Potito di Nunzio

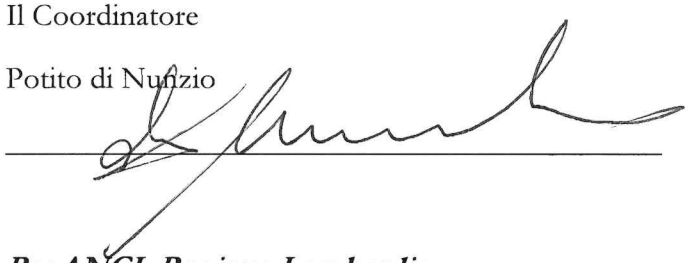

Per ANCL Regione Lombardia

Il Presidente

Andrea Fortuna

